

Offi 29 Agosto 2022 alle ore 18 frevia
nefolone convocazione presso la sede
dell'Associazione in Tenute l'assemblea
straordinaria per discutere nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) MODIFICA STATUTO

Le presidente dell'Associazione
Pole Pole ... Pione Pione dichiara
aperte le sedute e chiama e
funere de refetorie Deanna
presibili -

sono presenti i seguenti soci!

1) TACCONI M. GRAZIELLA

2) BENIGNI DANIELA

3) LUCCI GIUSEPPINA

4) CRESCIOLI CHARA

5) RUBBIANI MILENA

6) VENTURINI FABIO

7) RECINE CLAUDIA

8) DIOMI NARA

9) MARCINI NICOLINO ATTOS

10) CIONI CINZIA

11) LOCI FRANCO

12) LEPRI ENZO

13) PAPINI GIORGIO

14) ULLI FRANCO

15) BORRI LIANA Delefe Tacconi M. Graziella

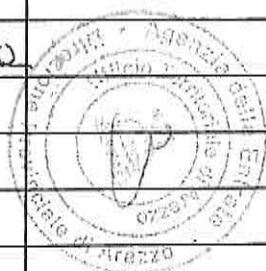
16) BATISTI ROSA ALBA Delefe Lucci Giuseppina

17) MAGI MARIO Delefe Rubbiani Milena

18) TAGNOLI ENRICO Delefe Diomi Nara

19) MARZI IVES Delefe Recine Claudia

20) MARZI IVES Delefe Recine Claudia



- 21) MORI ROSETTA Delega Lepri Enzo
 - 22) ARCHINUCI IVANO Delega Gioni Cuzie
 - 23) GAMBULI MICHELE Delega Rappini Giorgio
 - 24) ANGIOLI DONATO Delega Lelli Franco
- sono inviate presenti i Consiglieri
Leopoldo Rappini, Cristina Bortolini, Danilo
Taccani.

Il presidente con nota che l'assemblea è validamente costituita -

Aperta poi la discussione informando che è in corso da parte dell'Ufficio 3° settore del Comune di Arezzo la verifica delle documentazioni presentate per il decreto delle ONLUS nel RUNTS.

Con nota del 13/07/2022 il medesimo Ufficio rileva che l'art. 1 del nostro statuto deve essere modificato come segue:

"Le sede legale dell'Associazione si trova nel Comune di Arezzo e in quanto al eventuale trasferimento fuori del territorio comunale compete senza preavviso modificazione statutaria -

Accertato che tutti i presenti sono favorevoli alla modifica con cui è stato richiesto pertanto la deliberazione approvata -

Si è proceduto al presidente di procedere alla registrazione della presente delibera con allegato statuto modificato chiedendo l'assenso

che si impone di rifare non come
previsto dal co. 3/5 dell'art. 82
D.lgs n. 117/2017 e successive
modifiche -

Nelle essenziali altre osservazioni
portate all'ordine del giorno
l'assemblea si scioglie alle ore
10 previa lettura e approvazione
del presente verbale -

IL PRESIDENTE

Romano Martini

LA SEGRETARIA

Luciana Merisio

MODIFICA DELLO STATUTO

POLE POLE ...PIANO PIANO ONLUS -ODV -
con sede in Arezzo
C.F. 92056370510



Art. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita fra i presenti ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (denominato in seguito Codice del Terzo Settore) una associazione avente la seguente denominazione " Pole Pole...Piano Piano ODV "

-Durata illimitata -

Sede in Arezzo -

Art. 2 -SCOPI FINALITA' E ATTIVITA'

l' associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche , solidaristiche e di utilita' sociale a favore di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche , economiche e familiari e si prefigge di fornire assistenza di solidarieta' sociale e socio-sanitaria anche nei paesi in via di sviluppo ed in particolare :

N) cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 Agosto 2014 e successive modificazioni

U) beneficenza , sostegno a distanza , cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, erogazioni in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione opera in Tanzania e Africa in generale per agevolare i percorsi di studio delle giovani generazioni anche mediante realizzazione in loco di edifici scolastici, ricerca ed erogazione delle acque , fornitura di apparecchi ed attrezzature medico chirurgiche nonche' sostegno nel territorio Aretino o in Italia a favore di Associazioni ed Enti che si occupano di persone disagiate o di attivita' sociali .

L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi finalizzate ai proprio scopi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei confronti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 -AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati e' illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalita' della stessa e che partecipano alle attivita' dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovra' presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta contenente :

Nome ,cognome, data e lugo di nascita, codice fiscale nonche' recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e la propria volonta' di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e le attivita' di carattere generale svolte

La deliberazione dell'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura

dell'Organo di ammissione nel registro degli associati

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare eventuali deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte e se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di :

eleggere gli organi associativi

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento

frequentare i locali dell'associazione

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di :

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni

svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto

versare la quota associativa secondo l'importo , modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea

Art. 5 -PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto , negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure reca danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota non sono trasferibili.

I diritti di partecipazione versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibile.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 -ORGANI

Sono organi dell'associazione :

L'assemblea

L' Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo)

Il Presidente

l'Organo di controllo (se presente)

L'organo di amministrazione e' formato da un numero dispari di 3 fino a 7 membri eletti dall'assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Ai componenti degli Organi associativi non puo' essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7- ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati .

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato puo' farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione .

Ciascun associato puo' rappresentare fino a in massimo di tre associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta ovvero anche con avviso da affiggere nella sede sociale e puo' essere divulgata con tutti i mezzi informativi o telematici di cui dispone l'associazione almeno dieci giorni prima e deve contenere :
l'indicazione del luogo , giorno ed ora sia di prima che di seconda convocazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

nomina e revoca i componenti degli organi associativi

approva il rendiconto di esercizio

delibera sulle responsabilita' dei componenti gli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del

Codice Terzo Settore e promuove azioni di responsabilita' nei loro confronti

delibera sull'esclusione degli associati

delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto

approva gli eventuali lavori assembleari

delibera lo scioglimento , la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L' Organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere , per gravi motivi revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'assemblea

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea

preparare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale

preparare tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette , dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6 art. 26 del Codice terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 -PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Gli amministratori una volta eletti dall'Assemblea nominano al proprio interno il presidente.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione il presidente in carica convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l' Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice- presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento di attività statuarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Esso e' formato 1) dalle quote associative 2) dalle raccolte fondi effettuate in conformita' alla legge ed agli eventuali regolamenti 3) dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a qualunque titolo effettuati a favore dell'Associazione, 4) dai beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno proprieta' dell'Associazione 5) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione. L'Associazione porra' in essere raccolte fondi e in generale tutte le iniziative volte a finanziare la propria attivita' di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 11- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.12 -RISORSE ECONOMICHE

L'associazione puo' trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivita' da fonti diverse quali :
Quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivita' di raccolta fondi nonche' dalle attivita' diverse da quelle di carattere generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.
Per le attivita' di interesse generale prestate l'associato puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13- (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il rendiconto consuntivo finanziario annuale per cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso e' predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto consuntivo finanziario per cassa e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'Associazione al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento redigera' il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalita' di perseguimento delle finalita' statuarie.

Art.14 -(LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri :
registro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione
registro dei volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
libri delle adunanze organo di amministrazione
Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi a loro richiesta.

Art. 15 -(VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attivita' in favore della comunita' e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacita'.

La loro attivita' deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'Organo di amministrazione e sono vietati in ogni caso i rimborsi forfettari.

Ai fini del Codice del terzo settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nelle loro funzioni (co. 6 art. 17 CTS)

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione dovra' assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato , nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

Art. 16 - (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sara' operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nella piena operativita' del suddetto ufficio.

Art. 17 - (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del Dlg.n. 117 /2017.

Nei casi in cui la legge lo imponga questo puo' essere costituito sia in composizione collegiale da tre persone , ovvero in composizione monocratica da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge . Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo :

vigila sull'osservanza della legge , dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto.

IL componente dell'organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e , a tal fine, puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (NORME TRANSITORIE)

Per disciplinare cio' che non e' previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme del C.T.S. e in quanto compatibili fino all'operativita' del Registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione al RUNTS , nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10 C.T.S. Attraverso la sua iscrizione al Registro nazionale delle organizzazioni di volontariato dal Dlg. Previsto dalla specifica normativa di settore.

1- in attesa dell'istituzione del RUNTS previsto dal C.T.S. e fino al termine di cui all'art.104 co.2 del C.T.S. Medesimo, l'associazione e' soggetta a quanto previsto dal Dlg. 4/12/1997 n. 460 e rimane iscritta all'anagrafe delle ONLUS

2- le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto Dlg. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104 co.2 del C.T.S.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 in particolare l'associazione :

A-svolge in via principale per esclusivi fini di solidarieta' nei settori di cui all'art.10 co.1 lett.A nei seguenti settori 1-3-4-5 del Dlg. n. 460/1997. Puo' svolgere attivita' connesse ai settori di attivita'.

B- continua ad utilizzare la denominazione di associazione ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico . A decorrere dal termine di cui all'art.104 co.2 del C.T.S. l'associazione assume la denominazione di cui all'art.1 del presente statuto.

C- osserva i limiti previsti dall'art 10 co.6 lett.C del Dlg. n. 460/1997 se prevista retribuzione,

D- in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art.104 co.2 del C.T.S. Il patrimonio residuo sara ' destinato ad altre organizzazioni ONLUS o a fini di pubblica utilita' , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per la registrazione del presente Statuto si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro previsti dal co.3 e dal co. 5 dell'art.82 Dlgs. n.117/2017 e succ. modifiche.

Arezzo, 02/11/2022

Il Presidente in carica

Romeo Martini

La segretaria

Severina

3 2798 02/11/2022

0,00 **TZD22L002798000EE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZD

